



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 410

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 agosto 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (antimeridiana) (*)

Plenaria (pomeridiana) (*)

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 3

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 6

Plenaria (pomeridiana) » 14

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 410° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 agosto 2020.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 agosto 2020

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere contrario)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sul testo e sugli emendamenti relativi all'articolo 23 del decreto in titolo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) rimette il mandato di relatore non avendo potuto approfondire a sufficienza la materia.

Il PRESIDENTE prende atto della decisione del senatore Cucca e nomina come relatore la senatrice Evangelista.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole sul testo e contrario in relazione agli emendamenti, pubblicata in allegato.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) rilevando la lacunosità nel merito del parere che non prende in considerazione minimamente

problemi connessi alla riforma della responsabilità erariale; denuncia inoltre la mancanza di dibattito in Commissione su una questione tecnica di primaria importanza ricordando come il reato di abuso di ufficio si presenti come centrale nell'ambito della repressione dei fenomeni di disfunzione amministrativa.

Ritiene tuttavia che attualmente la norma venga utilizzata in maniera abusiva da parte della magistratura e ritiene necessario un intervento più attento ed approfondito da parte del legislatore; non condivide tuttavia il riferimento agli emendamenti a firma del senatore Cucca circa la reintroduzione della violazione dei regolamenti; invita i colleghi della maggioranza a fare un maggiore sforzo nel tentativo di giungere alla costruzione di una norma più efficace.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), in sede di dichiarazione di voto, esprime perplessità sulla formulazione proposta e ritiene che la formulazione proposta non risolva i problemi che il Governo dichiarava di voler risolvere; ricorda che l'eliminazione dei controlli amministrativi ha aggravato le criticità della nostra pubblica amministrazione e ritiene quindi necessario ripristinare una norma penale che assicuri il rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 97 della costituzione.

Esprime perplessità sulla formulazione del testo proposto soprattutto nella parte in cui fa riferimento a non ben specificate regole di condotta; condivide l'importanza dei regolamenti la cui violazione talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione delle leggi.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, preannuncia la propria astensione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazione di voto, ricorda come si sia persa l'occasione per svolgere un dibattito approfondito e squisitamente tecnico su una norma di centrale importanza e chiede a questo punto una votazione del parere per parti separate per meglio esplicitare la posizione politica del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, vista la richiesta del senatore Pillon, sottopone alla Commissione la votazione del parere sulla parte relativa al testo e, successivamente, sulla parte relativa agli emendamenti.

Previo accertamento della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole sul testo, per quanto di propria competenza, messa ai voti, è approvata dalla Commissione.

Si procede successivamente con la votazione relativa alla parte del parere sugli emendamenti, che è parimenti approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

premesso che:

l'Atto Senato n. 1883 dispone la conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

considerato che:

l'articolo 23, di competenza della Commissione giustizia, interviene novellando l'articolo 323 del codice penale, che modifica la disciplina del delitto di abuso d'ufficio con particolare riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie, ovvero la tipologia di violazioni commesse dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, che determina l'integrazione del delitto;

considerato infine che:

la norma in questione, in ossequio al principio di determinatezza e tassatività del precetto penale, definisce in maniera più compiuta l'elemento oggettivo della fattispecie in luogo a quanto disposto dalla precedente previsione che faceva generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul testo e parere contrario sugli emendamenti.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 agosto 2020

Plenaria

315^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si procede con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 segnalati dal relatore nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte all'articolo 17 segnalate dal relatore, per maggiori oneri o per necessità di acquisire la relazione tecnica, fatta eccezione per le proposte 17.26 e 17.29 di cui propone l'accantonamento per verificare la relazione tecnica in corso di predisposizione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) osserva come molti emendamenti all'articolo 17 siano stati dichiarati improponibili per estraneità di materia presso le Commissioni di merito.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente come molti dei temi affrontati dall'articolo 17 trovino risposta nel decreto legge n. 104 del 2020 («decreto agosto») all'esame della Commissione bilancio del Senato.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si sofferma sulla portata emendativa dell'emendamento 17.20 in materia di riscossione dei tributi locali, chiedendo al Governo un approfondimento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 17.0.8 sull'affidamento delle funzioni eventualmente vacanti di segretario comunale.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare le proposte 17.0.9, 17.0.11 e 17.0.12 sempre in materia di segretari comunali.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di accantonare la proposta 17.12.

Il sottosegretario Laura CASTELLI manifesta la disponibilità ad approfondire i temi sottesi all'emendamento 17.12, riguardante la deroga ai limiti di spesa per il personale degli enti locali, facendo tuttavia presente come tale tematica è affrontata anche dal decreto-legge n. 104.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede se il decreto-legge n. 104 affronti anche le problematiche connesse alla crisi finanziaria degli enti locali, sulle quali il Gruppo della Lega ha presentato numerosi emendamenti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede se il decreto n. 104 affronti la tematica dei mancati incassi degli enti locali, tema questo affrontato anche dall'emendamento 17.0.66.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fornisce rassicurazioni al riguardo, soffermandosi sulle misure in tema di finanza locale previste dal decreto legge n. 104.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 18.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore per maggiori oneri o per necessità di acquisire la relazione tecnica.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede di accantonare l'emendamento 18.0.28.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 18.0.13 e 18.0.22.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede se vi sia la possibilità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.0.29 e 18.0.31.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.0.21, ribadendo la necessità che le pubbliche amministrazioni si dotino in tempi rapidi di figure professionali dotate della preparazione necessaria a gestire le gare d'appalto.

Chiede altresì di acquisire la relazione tecnica che specifichi anche gli eventuali profili di onerosità dell'emendamento 18.0.27 di cui propone l'accantonamento.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di individuare una copertura congrua per l'emendamento 18.0.13, proponendone l'accantonamento.

Domanda poi se sia possibile acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.0.22.

Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 18.0.28 ed evidenzia come i temi alla base degli emendamenti 18.0.13 e 18.0.22 siano affrontati già nel decreto-legge n. 104.

Il PRESIDENTE ricorda come gli emendamenti all'articolo 19 siano stati già esaminati nella seduta di ieri.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 20.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica o per maggiori oneri su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per le proposte 20.30, 20.31, 20.32, 20.0.2, 20.0.18, 20.0.20 e 20.0.21 di cui chiede l'accantonamento per un approfondimento istruttorio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza il fatto che una disposizione di carattere finanziario come l'articolo 20, attuativo di una norma della legge di bilancio, venga collocata in un decreto finalizzato a semplificare le procedure amministrative.

Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva come il Governo abbia ritenuto urgente dare attuazione alla previsione sull'armonizzazione del trattamento economico dei vigili del fuoco, il che richiedeva di agire attraverso una fonte legislativa di rango primario. Per quanto riguarda le proposte emendative all'articolo 20, fa presente che la loro onerosità richiede il reperimento di apposite risorse da individuarsi con un altro provvedimento legislativo.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto con rammarico della scelta del Governo di non stanziare ulteriori risorse già con il provvedimento in esame, chiede di accantonare l'emendamento 20.0.18, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso sull'emendamento 20.0.13.

Il sottosegretario Laura CASTELLI prospetta l'accantonamento di tale proposta, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento delle proposte emendative 20.0.19 sul servizio civile universale e 20.0.27 sull'equiparazione tra il servizio civile regionale e quello universale.

Il sottosegretario Laura CASTELLI conferma l'attenzione del Governo sui temi sottesi all'emendamento 20.0.19, ferma restando l'esigenza di verificare la disponibilità delle risorse. Per quanto riguarda invece la proposta 20.0.27, evidenzia la sussistenza di profili di criticità sul merito della questione e, comunque, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Si passa poi all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore riferiti agli articoli da 21 a 24.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per le proposte 23.4 e 24.0.6 di cui propone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE osserva che non vi sono emendamenti all'articolo 25.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all'articolo 26, il sottosegretario Laura CASTELLI prospetta una contrarietà semplice sugli emendamenti 26.2, 26.3 e 26.4, sui quali sono state espresse perplessità da parte del Dipartimento delle finanze. Chiede poi di accantonare le analoghe proposte 26.5, 26.6 e 26.7 al fine di acquisire un'apposita relazione tecnica. Propone poi l'accantonamento delle propo-

ste 26.0.1 e 26.0.2 per un approfondimento istruttorio e esprime una contrarietà per oneri indiretti sugli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede di mantenere sospesa la valutazione sulle proposte 26.4 e 26.7.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta, prospettando altresì un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 26.8, 26.0.3 e 26.0.4.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene che l'emendamento 26.5 e quelli ad esso analoghi possano essere corretti prevedendo l'assenza di costi gravanti sulle finanze pubbliche.

Con riguardo agli emendamenti all'articolo 27, il sottosegretario Laura CASTELLI chiede di tenere accantonate le analoghe proposte 27.0.9 e 27.0.10, per acquisire apposita relazione tecnica volta a verificare se sia sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti all'articolo 28, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, prospettando l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 28.0.11.

In merito agli emendamenti all'articolo 29, formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la proposta 29.0.25.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce il carattere ordinamentale delle proposte 29.0.8, 29.0.9 e 29.0.26, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento dell'emendamento 29.0.26, e l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 29.0.5 e su quelli di analogo tenore.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 29.18.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare anche la proposta 29.6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 30, il sottosegretario Laura CASTELLI propone l'accantonamento delle proposte 30.1 e 30.0.1, mentre formula un avviso contrario sull'emendamento 30.0.10.

Concorda altresì con il RELATORE sull'assenza di osservazioni in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, chiede di accantonare la proposta 32.5, mentre esprime un avviso contrario sugli emendamenti 32.2 e 32.3, per assenza di relazione tecnica.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la proposta 32.3.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle analoghe proposte 32.2 e 32.3, oltre che dell'emendamento 32.5 sul quale il Governo ha chiesto un supplemento di riflessione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 33, il sottosegretario Laura CASTELLI rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta 33.0.1 e prospetta alla Commissione la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.2.

Il RELATORE osserva come l'emendamento 33.0.2 non comporti oneri finanziari, trattandosi di una rimodulazione di risorse già allocate presso un fondo esistente.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) concorda con la valutazione del RELATORE.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 33.0.2.

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda poi con il RELATORE sull'onerosità della proposta 34.4. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 35, chiede di tenere accantonata la proposta 35.0.2, mentre prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 35.9. Esprime poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all'articolo 35 segnalati dal relatore.

Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 36.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, esprime un avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 37.0.13 e 37.0.14 di cui prospetta l'accantonamento, al fine di acquisire apposita relazione tecnica.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede altresì di accantonare l'emendamento 37.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 38, il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 38.1 e quelli ad esso analoghi. Chiede poi di accantonare anche l'emendamento 38.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 39 formula un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal RELATORE, fatta eccezione per gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4 e 39.0.37 di cui propone l'accantonamento.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di accantonare anche la proposta 39.5.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa con disappunto come il «decreto semplificazioni» rechi una norma di carattere tributario, quale è quella sulla «nuova Sabatini» di cui all'articolo 39 in esame. Ritiene che ciò appresenti un elemento incongruo rispetto a quello che dovrebbe essere il contenuto proprio di un decreto finalizzato a semplificare e accelerare le procedure amministrative.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18 e da 20 a 39 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.7, 17.13, 17.14, 17.16, 17.21, 17.24, 17.0.61, 17.27, 17.30, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.7, 17.0.10, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23, 17.0.24, 17.0.25, 17.0.26, 17.0.27, 17.0.28, 17.0.29, 17.0.30, 17.0.31, 17.0.32, 17.0.33, 17.0.34, 17.0.35, 17.0.40, 17.0.41, 17.0.42, 17.0.43, 17.0.44, 17.0.46, 17.0.47, 17.0.54, 17.0.49, 17.0.55, 17.0.56, 17.0.57, 17.0.58, 17.0.59, 17.0.60, 17.0.62, 17.0.63, 17.0.65, 17.0.66, 17.0.67, 17.0.68, 17.0.70, 17.0.71, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19, 18.0.20, 18.0.22, 18.0.24, 18.0.33, 18.0.23, 18.0.26, 18.0.30, 18.0.36, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.26, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.0.16, 20.0.17, 20.24, 20.0.8, 20.25, 20.0.15, 20.27, 20.28, 20.29, 20.33, 20.39, 20.40, 20.41, 20.0.1, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.29, 20.0.31, 20.0.32, 20.0.35, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 22.0.4, 23.0.4, 28.1, 28.0.5, 28.0.13, 29.7, 29.8, 29.9, 29.13, 29.14, 29.15, 29.19, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.28, 29.0.29, 29.0.31, 29.0.32, 29.0.33, 29.0.34, 30.0.10, 34.4, 35.10, 35.0.1, 35.0.3, 36.0.9, 37.0.2, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.18, 38.36, 38.0.2, 38.0.7, 38.0.8, 38.0.19, 38.0.20, 38.0.21, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.12, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8, 39.0.23, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.30, 39.0.32, 39.0.33, 39.0.34, 39.0.35,

39.0.36, 39.0.40, 39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.45, 39.0.46 e 39.0.47.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 26.8, 26.0.3, 26.0.4, 28.0.11, 29.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.8, 29.0.9 e 35.9.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18 e da 20 a 39, ivi compresa la proposta 38.22 (testo 2), fatta eccezione per le seguenti proposte, il cui esame resta sospeso: 17.12, 17.20, 17.0.5, 17.0.6, 17.26, 17.29, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.11, 17.0.12, 18.0.13, 18.0.21, 18.0.27, 18.0.28, 18.0.29, 18.0.31, 20.30, 20.31, 20.32, 20.0.2, 20.0.13, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.27, 23.4, 24.0.6, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.0.1, 26.0.2, 27.0.9, 27.0.10, 29.6, 29.18, 29.0.25, 29.0.26, 30.1, 30.0.1, 32.2, 32.3, 32.5, 33.0.1, 33.0.2, 35.0.2, 37.1, 37.0.13, 37.0.14, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.0.4, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 e 39.0.37.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 40 e successivi, nonché su tutte le riformulazioni trasmesse dopo le ore 15 del 25 agosto.».

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il sottosegretario Laura CASTELLI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria sull'atto del Governo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PESCO avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

Plenaria**316^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Laura Castelli.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) richiama i rilievi sollevati sugli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per maggiori oneri o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.5, 40.0.8, 40.0.10, 40.0.9, 40.0.21, 40.0.27, 40.0.31, 40.0.39 e 40.0.30. Chiede quindi di valutare l'accantonamento dell'esame delle proposte 40.0.6, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25 e 40.0.42, su cui sono in corso approfondimenti istruttori.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione data dal Governo sull'emendamento 40.0.8, concernente ritenute e compensazioni in materia di appalti.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la proposta emendativa comporta maggiori oneri.

Il presidente PESCO dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 40.0.6, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25 e 40.0.42.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) riepiloga sinteticamente i profili di criticità segnalati sugli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

Su richiesta della senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 41.1.

Dopo l'intervento del RELATORE, che richiama i rilievi avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 41, la rappresentante del GOVERNO formula una valutazione contraria, per assenza di relazione tecnica o per effetti finanziari negativi, su tutte le proposte segnalate, concordando sull'assenza di osservazioni sui restanti emendamenti.

Il RELATORE riepiloga le questioni poste in merito ai profili finanziari degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per maggiori oneri o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 43.80, 43.46, 43.47, 43.52, 43.69, 43.0.77, 43.0.78, 43.0.96, 43.0.109, 43.0.112, 43.0.126, 43.0.129, 43.42, 43.0.31, 43.0.38, 43.0.93, 43.0.94, 43.0.97, 43.0.4, 43.0.7, 43.0.15, 43.0.21, 43.0.37, 43.0.43, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.79, 43.0.88, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.102, 43.0.106, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117, 43.0.122, 43.0.127 e 43.0.128.

Chiede di valutare l'accantonamento dell'esame delle proposte 43.65, 43.67, 43.68, 43.0.54, 43.60, 43.61, 43.62, 43.63, 43.0.50, 43.34 (testo 2), 43.0.26 (testo 2), sulle quali si stanno svolgendo verifiche istruttorie.

Non ha osservazioni da formulare, tra gli emendamenti segnalati, sulle proposte 43.0.68, 43.0.69, 43.0.5 e 43.0.6. Concorda con il relatore sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti.

Su richiesta della senatrice ACCOTO (*M5S*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 43.46, 43.47, 43.52 e 43.0.7.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti sulle motivazioni dell'avviso contrario espresso sull'emendamento 43.0.126, in tema di irrilevanza catastale delle strutture ricettive mobili.

La rappresentante del GOVERNO fornisce elementi a dimostrazione dell'onerosità della proposta.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede di valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 43.42, al fine di verificare la possibilità di una riformulazione.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 43.0.31, in tema di semplificazione del commercio

della filiera della carne degli ungulati, che a suo avviso potrebbe anche determinare effetti positivi sulla finanza pubblica.

Domanda altresì l'accantonamento delle proposte 43.0.37 e 43.0.38, allo scopo di verificare la capienza del fondo utilizzato a copertura degli oneri.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, in relazione all'emendamento 43.0.31, osserva che, in base alle regole di contabilità, non si può coprire un costo certo, consistente in una perdita di gettito, mediante una copertura incerta.

In relazione agli emendamenti 43.0.37 e 43.0.38, fa presente che sussistono anche problemi di quantificazione, oltre alle criticità concernenti la copertura finanziaria.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare, in vista di una riformulazione, anche l'emendamento 43.0.94.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 43.46, 43.47, 43.52, 43.65, 43.67, 43.68, 43.0.54, 43.42, 43.0.38, 43.0.94, 43.60, 43.61, 43.62, 43.63, 43.0.7, 43.0.37, 43.0.50, 43.34 (testo 2) e 43.0.26 (testo 2). Oltre all'emendamento 43.0.31, accantona altresì le proposte 43.0.32 e 43.0.33, di analogo contenuto.

Il RELATORE ricorda i quesiti posti sugli emendamenti riferiti all'articolo 44.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 44.0.34, su cui non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il senatore SACCONI (*FIBP-UDC*) chiede l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 44.0.3, in tema di emissioni di prestiti obbligazionari da parte della società Sport e Salute S.p.A..

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede di accantonare, nel caso, anche l'analoga proposta 44.0.2.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) interviene per richiedere l'accantonamento dell'emendamento 44.0.20, in materia di garanzie SACE.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) domanda l'accantonamento della proposta 44.0.10, volta a consentire l'iscrizione in bilancio delle perdite subite dalle società, quale onere pluriennale da ammortizzare.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) interviene a sostegno degli argomenti della senatrice Conzatti, concernenti un tema importante, da affrontare, eventualmente, anche nel cosiddetto «decreto agosto».

La senatrice ACCOTO (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 44.0.8, al fine di consentire la presentazione di una riformulazione.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'accantonamento delle proposte 44.0.8, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.20 e 44.0.10.

IL relatore DELL'OLIO (*M5S*) richiama brevemente i rilievi sollevati sugli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il sottosegretario Laura CASTELLI formula un giudizio contrario, per onerosità o mancanza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede di accantonare, in vista di un supplemento istruttorio, l'emendamento 45.1, recante interventi di modifica dell'assetto dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC).

Dopo gli interventi del senatore ERRANI (*Misto-LeU*) e della rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 45.1.

Il RELATORE riepiloga le questioni sollevate in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica o per effetti finanziari negativi, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sulla proposta 46.9, ritenendo necessario avere elementi di dettaglio sulla capienza del fondo utilizzato a copertura degli oneri.

La rappresentante del GOVERNO fa presente l'inidoneità della copertura, atteso che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stabilito dalla legge in relazione all'impiego delle risorse europee.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in discussione risulta problematico anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) insiste per l'accantonamento della proposta, anche per rendere possibile la presentazione di un testo riformulato.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta e dispone l'accantonamento dell'esame della proposta 46.9.

Dopo l'intervento del RELATORE, che ricorda le criticità rilevate sugli emendamenti riferiti agli articoli 47 e 48, la rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le proposte emendative segnalate al riguardo.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) passa quindi a riepilogare i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

In relazione alle riformulazioni, esprime un avviso contrario sulla proposta 49.0.9 (testo 2), mentre chiede di accantonare, essendo in corso approfondimenti istruttori, l'emendamento 49.16 (testo 2).

Su richiesta della senatrice ACCOTO (*M5S*), la rappresentante del GOVERNO fornisce ragguagli sull'emendamento 49.1.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'emendamento 49.0.2, in tema di remissione in termini per i versamenti, che a suo avviso non comporta effetti finanziari negativi.

Domanda inoltre, in relazione alle proposte 49.0.4 e 49.0.5, in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, su quali commi risulta necessario, per il Governo, acquisire una relazione tecnica.

Chiede, infine, lumi sulle motivazioni alla base dell'avviso contrario espresso dal Governo sugli emendamenti 49.0.28 e 49.0.29, in tema di continuità territoriale, rispettivamente, del Friuli-Venezia Giulia e della Liguria.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, dopo aver ribadito l'evidente carattere oneroso della proposta 49.0.2, sottolinea la complessità, dal punto di vista finanziario, degli altri emendamenti richiamati dal senatore Tosato, che richiederebbero la predisposizione di un'analitica relazione tecnica.

Intervengono quindi, per chiedere chiarimenti, la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) sull'emendamento 49.0.32, il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sulle proposte 49.0.47 e 49.0.48 e la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sugli emendamenti 49.14 e 49.0.109.

Forniscono ragguagli, al riguardo, la rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base degli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 49 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.5, 40.0.8, 40.0.10, 40.0.9, 40.0.21, 40.0.27, 40.0.31, 40.0.39, 40.0.40, 41.0.4, 41.0.5, 41.0.8, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.6, 41.0.7, 42.6, 42.7, 42.8, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7, 42.0.8, 43.40, 43.69, 43.0.77, 43.0.78, 43.0.96, 43.0.109, 43.0.112, 43.0.126, 43.0.129, 43.0.93, 43.0.97, 43.0.4, 43.0.15, 43.0.21, 43.0.43, 43.0.52, 43.0.53, 43.0.79, 43.0.88, 43.0.91, 43.0.92, 43.0.102, 43.0.106, 43.0.115, 43.0.116, 43.0.117, 43.0.122, 43.0.127, 43.0.128, 44.0.11, 44.0.23, 44.0.24, 44.0.25, 44.0.27, 44.0.6, 44.0.28, 44.0.15, 45.0.4, 45.0.1, 45.0.2, 45.0.9, 45.0.10, 45.0.11, 46.0.1, 46.0.4, 46.0.6, 46.0.7, 46.0.8, 46.8, 46.0.2, 46.0.3, 46.0.5, 47.8, 47.0.2, 47.0.2 (testo 2), 47.0.3, 47.0.4, 48.3, 48.20, 48.21, 48.23, 48.24, 48.25, 48.27, 48.0.3, 48.0.4, 49.0.8, 49.0.9 (testo 2), 49.0.17, 49.0.32, 49.0.83, 49.0.93, 49.0.105, 49.1, 49.4, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.28, 49.0.29, 49.0.31, 49.0.36, 49.0.37, 49.0.41, 49.0.46, 49.0.47, 49.0.48, 49.0.49, 49.0.57, 49.0.68, 49.0.87, 49.0.91, 49.0.103, 49.0.108, 49.0.110, 49.0.111, 49.16, 49.0.1, 49.0.38, 49.0.44, 49.0.97 e 49.0.98.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 40.0.6, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25, 40.0.42, 41.1, 43.46, 43.47, 43.52, 43.65, 43.67, 43.68, 43.0.54, 43.42, 43.0.31, 43.0.32, 43.0.33, 43.0.38, 43.0.94, 43.60, 43.61, 43.62, 43.63, 43.0.7, 43.0.37, 43.0.50, 44.0.8, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.10, 44.0.20, 45.1, 46.9, 43.34 (testo 2), 43.0.26 (testo 2) e 49.16 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 49, fatta eccezione per le riformulazioni trasmesse a partire dalle ore 15 del 25 agosto 2020, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 50 e seguenti.».

La proposta del relatore, messa ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Esame e rinvio)

I relatori ERRANI (*Misto-LeU*) e MANCA (*PD*) illustrano il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da

COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato a maggioranza assoluta il 29 luglio 2020 con la Risoluzione n. 6/00124 dal Senato della Repubblica e con la Risoluzione n. 6/00123 dalla Camera dei deputati, di approvazione della Relazione al Parlamento presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge «rinforzata» di attuazione del principio di pareggio del bilancio). In particolare, gli articoli da 1 a 26 recano disposizioni in materia di lavoro. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria – la concessione di diciotto settimane di trattamento collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Nel suddetto ambito di diciotto settimane, il periodo di trattamento relativo alle seconde nove settimane è subordinato ad alcune condizioni e, in certi casi, determina l'obbligo del versamento di un contributo da parte del datore di lavoro. L'articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga. L'articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. L'articolo 4 riconosce anche per il 2021 la possibilità – finora disposta per il solo 2020 – per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. L'articolo 5 proroga di due mesi la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal «decreto Rilancio». L'articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi. L'articolo 7 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo

determinato, (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. Interviene inoltre sulla disciplina transitoria dei contratti di apprendistato. L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi.

L'articolo 11 autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della difesa all'assunzione, presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico. L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'articolo 13 dispone la erogazione in via automatica per il mese di maggio dell'indennità di cui agli articoli 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 78 del decreto-legge n. 34 del 2020, di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone, altresì, l'importo a 1.000 euro (anziché 600 euro previsti dalle disposizioni di cui sopra). L'onere della misura è quantificato in 530 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'articolo 15 modifica l'articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001 e abroga l'articolo 89-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'as-

segno mensile previsto dal suddetto art. 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima). L'articolo 16 incrementa di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, concesso, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020. L'articolo 18 incrementa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020 le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. L'articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro – perché residenti o domiciliati nelle cosiddette zone rosse – la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, introdotti dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. L'articolo 20 estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali. L'articolo 21 incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l'erogazione del *voucher babysitting* riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. L'articolo 22 istituisce il «Fondo per la formazione delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico. L'articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), riconosce l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. Rispetto ai requisiti di accesso, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio (precedentemente, il riferimento era al mese di aprile). Resta fermo l'elenco delle incompatibilità, se non per l'aggiunta di quelle relative ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 del provvedimento in esame. A tal proposito,

si rileva l'incongruenza del rinvio all'articolo 11 (Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto) anziché all'articolo 13 (Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020, nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza. L'articolo 24 consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Prevede inoltre la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. L'articolo 24 consente inoltre di elevare, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, dal 10 per cento al 15 per cento il limite – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, l'articolo 24 inoltre rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il «Fondo mille giovani per la cultura» attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo «Fondo giovani per la cultura». Il medesimo articolo, infine, detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (comma 5). L'articolo 25 dispone modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurre i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto all'organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure. L'articolo 26 novella parzialmente la disciplina riguardante l'equiparazione alla malattia – ai fini del trattamento economico – dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza

domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il trattamento giuridico ed economico per alcune ipotesi di assenza dal servizio, fino al 31 luglio 2020, dei lavoratori, pubblici e privati, in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Gli articoli 27 e 28 recano disposizioni in materia di coesione territoriale. In particolare, l'articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune Regioni e reca una norma procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029. L'esonero relativo ai suddetti mesi del 2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate Regioni – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico –, nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). L'articolo 28 incrementa di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese». Gli articoli da 29 a 31 recano disposizioni in materia di salute. L'articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il comma 8 dispone l'incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi riguardanti il ricorso in maniera flessibile da parte di Regioni e Province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario. L'articolo 30 modifica le disposizioni che consentono alle Regioni e Province autonome di elevare – con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 31 autorizza l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) ad assumere personale a tempo indeterminato. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, la nomina del Presidente e del Direttore generale dell'Agenas. Gli articoli da 32 a 38 recano disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza. L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive. Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto ministeriale. Si stabili-

sce poi che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile. L'articolo 32 inoltre proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. L'articolo 33 elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di designazione governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19. L'articolo 34 dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. L'articolo 35 dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 unità di personale militare facente parte del dispositivo «Strade sicure». Autorizza per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836. L'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare con almeno 3 anni di esperienza presso i suddetti reparti. L'articolo 37 autorizza lo stanziamento di risorse – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 – per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000). L'articolo 38 proroga di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale. Gli articoli da 39 a 57 recano di-

sposizioni in materia di regioni, enti locali e sisma. L'articolo 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive. L'articolo 41 detta disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020 in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. L'articolo 42 estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la disciplina relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.A.. L'articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la Regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla Regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della Regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la Regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado. L'articolo 44 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza COVID-19. L'articolo 45 novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova previsione in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020. L'articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse, disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. L'articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-

2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia). L'articolo 49 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. L'articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L'articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell'aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata. L'articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesoriери degli enti locali nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione. L'articolo 53 istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario e che presentino una serie di requisiti. L'articolo inoltre incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture; interviene sulla disciplina del Testo unico sugli enti locali relativa all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio; differisce al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti in *deficit* strutturale; novella la disciplina relativa ai termini entro cui gli enti locali che hanno in corso piani di riequilibrio finanziario pluriennale devono dare seguito alle determinazioni delle Sezioni regionali Corte dei conti e detta disposizioni che sospendono per i predetti enti l'efficacia delle procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. L'articolo 54 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali. L'articolo 55 riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'articolo

116 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'articolo 56 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal Comune di Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019. L'articolo 57 proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2); incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni per l'anno 2021; prevede, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle regioni e dagli enti locali del sisma del 2009 in Abruzzo e del sisma 2016-2017 in Centro Italia; stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito in misura ridotta; prevede una compensazione, autorizzata dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, per sopperire ai maggiori costi della gestione dei rifiuti e/o alle minori entrate della TARI; estende le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021; stabilisce la predisposizione e l'aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione (comma 7); proroga, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nella Provincia di Catania nel 2018; dispone la proroga o il rinnovo, sino all'anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche; proroga fino al 31 dicembre 2021, la dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici; proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell'Aquila; estende le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017; proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il 31 dicembre 2020, ma solo per le utenze degli immobili dichiarati inagibili; proroga fino all'anno 2021 l'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma ed alle prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la

Regione e gli enti territoriali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; proroga la convenzione con Fintecna, al fine di assicurare alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; prevede l'impignorabilità delle risorse dedicate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 20-29 maggio 2012; autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati per i maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; proroga all'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012. Gli articoli da 58 a 96 recano disposizioni in materia di sostegno e rilancio dell'economia. L'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni per l'anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari. L'articolo 59 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. L'articolo 60 rfinanzia di 64 milioni di euro per il 2020 la cd. «Nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. L'articolo rfinanzia inoltre di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo; altresì, rfinanzia il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa». Viene rfinanziata inoltre l'autorizzazione di spesa per il c.d. «*Voucher Innovation Manager*», contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all'articolo 1, comma 231, della legge di bilancio 2019, il Fondo per la crescita sostenibile, e viene incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo). Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo in commento ammontano a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021. L'articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento. L'articolo 62 dispone che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possano concedere i re-

gimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. L'articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. L'articolo 64 rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025; assegna all'ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario. L'articolo inoltre amplia l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. L'articolo 64 interviene infine sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni di euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale. La norma dispone ora che le risorse in questione sono destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate. L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020. L'articolo 67 interviene in ordine al riassetto del Gruppo SACE. L'articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020. L'articolo 69 introduce alcune norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare. L'articolo 70 differisce di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di riferimento per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato. L'articolo 71 chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. L'articolo stabilisce inoltre la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.

L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020. L'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). L'articolo 74 rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO₂ nonché con emissioni di CO₂ fino a 110 g/km, con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per l'incentivo, c.d. *ecobonus*, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura complessiva di 400 milioni di euro, di cui 300 milioni riservati all'incentivo aggiuntivo per l'acquisto di autoveicoli nuovi. Si agevola, infine, l'acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata. L'articolo 75 prevede che si intendono autorizzate, in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato, le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività. Il medesimo articolo, inoltre, reca modifiche alla disciplina degli assetti proprietari delle società di gestione dei mercati regolamentati estendendo, tra l'altro, la disciplina degli obblighi di comunicazione preventiva alla Consob in relazione all'acquisto di partecipazioni in una società di gestione di mercati regolamentati, identificando determinate soglie del capitale detenuto segnalatiche di un'influenza significativa sugli assetti proprietari del gestore del mercato. L'articolo 76 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. L'articolo 77 estende, alle medesime condizioni, alle strutture termali il credito d'imposta già riconosciuto dall'articolo 28 del cosiddetto decreto «Rilancio» alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*. Inoltre, l'operatività del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* è estesa alle guide e agli accompagnatori turistici e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a 265 milioni di euro. Infine, si proroga sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria straordinaria prevista dal decreto «Cura Italia» per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabili-

menti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L'articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto-legge n. 83 del 2014. L'articolo 80 incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19; incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; incrementa di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021; estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno. L'articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo «Mondiali di Sci Cortina 2021». In particolare, consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI) di chiedere una controgaranzia dello Stato – per un importo massimo di 14 milioni di euro – a fronte della garanzia già prestata in favore della Fondazione Cortina 2021; stabilisce inoltre che la FISI, annualmente e a conclusione dei «Mondiali di Sci Cortina 2021», predispona una relazione sulle attività della «Fondazione Cortina 2021», da inviare

alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere. L'articolo 83 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile. L'articolo 84 incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori. L'articolo 85 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. L'articolo 85 inoltre prevede, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi determinati requisiti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge rilancio. L'articolo 86 novella le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per l'autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli, prevedendo che beneficiari delle risorse siano le imprese esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico. L'articolo 87 modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. L'articolo 88 estende, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale. L'articolo 89 istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. L'articolo 90 modifica il regime del buono viaggio, introdotto dall'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, originariamente pari a 5 milioni di euro, destinato alla concessione, fino

all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio. L'articolo 91 istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. L'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali e dispone la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai. L'articolo 93 novella l'articolo 199 del decreto-legge rilancio in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, aumentando da 30 a 50 milioni le dotazioni del fondo ivi previsto e intervenendo sulla destinazione delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti per il soggetto fornitore di lavoro portuale. L'articolo 94 dispone una proroga di due mesi (dal 30 settembre al 30 novembre 2020) del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena. L'articolo 95 istituisce l'Autorità per la laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale. Si individuano le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità stessa, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina. L'articolo 96 dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020. In particolare il comma 1 innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari; incrementa dall'8 al 10 per cento il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa; reca vari interventi relativi ai contributi diretti erogabili ad imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui uno avente carattere derogatorio a regime. Gli articoli da 97 a 113 recano disposizioni in materia fiscale. L'articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti-legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. L'articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di ver-

samenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore. L'articolo 100 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione; sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione; stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative; viene precisato al comma 4 che, dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro. L'articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021. L'articolo 102 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una apposita società *in house* – avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità. L'articolo 104 apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincite in denaro. L'articolo regola, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione. L'articolo 105 stabilisce che le risorse già

previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria. L'articolo 106 sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione. L'articolo 107 proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. L'articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento. L'articolo 109 reca la proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) di termini previsti da talune disposizioni inerenti all'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. L'articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. L'articolo 111 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente. L'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore. L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. L'articolo 114 reca le norme di copertura. Esso prevede, in primo luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalle Camere. Oltre a disporre l'utilizzo di una quota del margine disponibile risultante dall'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, si incrementa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. L'articolo dispone, inoltre, l'innalzamento da 148.330 a 215.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, e la rideterminazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti

del maggiore ricorso all'indebitamento. Viene incrementata la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. L'articolo, inoltre, indica la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento; reca poi, al comma 6, la disciplina delle procedure di monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste nel decreto e di compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari rispetto alle previsioni di spesa. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Dossier n. 281 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 164 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 27 agosto 2020, già convocata alle ore 10, è anticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

